



## ***Valida la comunicazione di licenziamento inviata all'indirizzo comunicato al momento dell'assunzione***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 ottobre 2024, n. 28171, ha ritenuto valida l'intimazione del licenziamento inviata all'indirizzo comunicato all'azienda al momento dell'assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro, argomentando che il lavoratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal Ccnl, a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro, onde il licenziamento inviato all'indirizzo conosciuto è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex articolo 1335, cod. civ.; il medesimo principio vale anche in riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo originario del lavoratore, se quest'ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza. Si è anche affermato che tale presunzione non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e, dunque, dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata.

OneDay Master

**Licenziamento individuale del  
lavoratore. Il GMO**

Scopri di più